

## **CONSULTAZIONE SULLE LINEE GUIDA RELATIVE A CERTI ASPETTI DEI REQUISITI DI APPROPRIATEZZA E DI MERA ESECUZIONE**

### **Sintesi**

L'obiettivo di questa bozza di linee guida, oggetto della consultazione indetta dall'ESMA e a cui Anasf ha partecipato, è quello di rafforzare la chiarezza e promuovere la convergenza nell'applicazione di certi aspetti dei requisiti di appropriatezza e di mera esecuzione nel contesto della MiFID II.

Per quanto riguarda la linea guida 1, relativa alle informazioni ai clienti riguardanti lo scopo della valutazione di appropriatezza (che chiarisce come un'impresa che fornisca servizi senza consulenza debba, nei tempi previsti, informare i propri clienti della valutazione di appropriatezza e dei suoi obiettivi), Anasf si è detta d'accordo con l'approccio proposto da ESMA, in quanto la fase di valutazione di appropriatezza è una fase fondamentale del processo di investimento; è altresì importante per l'Associazione che gli investitori siano a conoscenza che si tratta di un adempimento previsto dalla legge a loro tutela e che si distingue dalla valutazione di adeguatezza che viene effettuata quando si presta il servizio di consulenza.

In merito alla linea guida 2, sui dispositivi necessari per avvertire o mettere a conoscenza i clienti dell'utilità della valutazione delle conoscenze e competenze, Anasf si dice assolutamente d'accordo sul contenuto: i questionari di valutazione di appropriatezza sono infatti strumenti fondamentali per raccogliere le informazioni pertinenti presso i clienti al fine di valutare la comprensione da parte degli stessi delle principali caratteristiche e dei rischi relativi ai tipi specifici di prodotti di investimento offerti dall'impresa. Anasf, in particolare, pone l'accento sull'importanza in questa fase del rapporto intermediario-cliente del supporto di un professionista che guidi il cliente nella comprensione dei quesiti che vengono posti nei questionari di valutazione o in occasione del colloquio diretto. Occorre comunque evidenziare che, a seguito dell'introduzione della Direttiva MiFID II, i questionari di appropriatezza sono stati rivisitati e resi maggiormente in linea con le finalità richieste dal legislatore.

Per quanto riguarda la linea guida 3, sulla natura delle informazioni raccolte presso i clienti durante la fase di valutazione dell'appropriatezza, Anasf è d'accordo sul contenuto dell'orientamento purché venga sempre garantita la protezione dell'investitore, indipendentemente dalla categoria cui appartiene (anche nel caso in cui venga introdotta una nuova categoria di clientela, semi professionale, nella fase di revisione della Direttiva MiFID II).

La linea guida 4, sull'affidabilità delle informazioni dei clienti, afferma che una impresa deve prendere le dovute misure e utilizzare gli strumenti appropriati per assicurare che le informazioni raccolte siano affidabili; sono le stesse imprese a dover verificare l'affidabilità e accuratezza delle informazioni dei clienti, i quali sono tenuti a fornirle corrette, aggiornate e complete. In caso contrario, va comunicata una segnalazione di attenzione. Anasf ritiene che l'approccio suggerito da ESMA sia condivisibile: è infatti necessario che le imprese siano in grado di rilevare le contraddizioni tra le diverse informazioni raccolte, indipendentemente dal canale utilizzato per raccoglierle; la verifica dell'affidabilità delle informazioni consente anche, a detta dell'Associazione, di effettuare dei controlli in materia di antiriciclaggio.

Nella linea guida 5, sulle informazioni aggiornate dei clienti, l'ESMA fornisce un orientamento su come una impresa dovrebbe assicurare che le informazioni da essi fornite rimangano aggiornate. Per Anasf le informazioni devono essere aggiornate per poter garantire un servizio tutelante per il cliente; pertanto è opportuno che le imprese adottino validi sistemi per monitorare le informazioni fornite dai clienti e loro variazioni. Sempre secondo l'Associazione il consulente finanziario ha un ruolo fondamentale in questo senso, avendo la possibilità di verificare direttamente con il cliente se vi siano state modifiche significative delle informazioni fornite in occasione della prima profilazione di cui è necessario tenere conto.

Nella linea guida 6, sulle informazioni dei clienti che sono entità legali o gruppi, viene spiegato come andrebbe fatta la valutazione di appropriatezza di entità legali o di gruppi di clienti: ciò è particolarmente importante nelle situazioni in cui non è previsto dalla legge alcun rappresentante. Anasf condivide l'approccio individuato, ma crede che potrebbe essere utile fornire esempi concreti per identificare le casistiche più comuni di pertinenza di questa Linea Guida.

La linea guida 7, sui dispositivi necessari per comprendere i prodotti di investimento, riguarda le politiche e le procedure delle imprese atte a comprendere le caratteristiche e la natura dei prodotti per permetter loro di valutare se siano appropriati o meno per i loro clienti. Anasf concorda pienamente con il contenuto della linea guida.

Per quanto riguarda la linea guida 8, sui dispositivi necessari per valutare l'appropriatezza di un investimento o che portino a una segnalazione di attenzione, Anasf si dice d'accordo con quanto espresso; ritiene però fondamentale che resti rilevante in tutto il processo di valutazione di appropriatezza l'intervento umano del consulente, che possa guidare il cliente, anche nell'utilizzo di strumenti automatizzati per la profilazione. L'aggiornamento dei questionari e l'individuazione degli errori, anche degli algoritmi utilizzati, richiedono infatti adeguate risorse tecniche, ma soprattutto umane.

La linea guida 9, sull'efficacia della segnalazione di attenzione, che afferma come le segnalazioni di avvertimento comunicate ai clienti devono essere efficaci, chiare e non fuorvianti è chiara, secondo l'Associazione, anche se nutre qualche dubbio rispetto all'effettiva applicazione e alla formulazione di queste segnalazioni per la clientela, considerando che nella pratica non sono sempre così trasparenti.

La linea guida 10, sulle qualifiche richieste allo staff dell'impresa (un adeguato livello di capacità, conoscenze ed esperienza) è, secondo Anasf, corretta nel contenuto; per l'Associazione anche il personale che non si rivolge direttamente ai clienti, ma è coinvolto nella valutazione di appropriatezza (ad esempio nella progettazione dei questionari) dovrebbe possedere le competenze e conoscenze necessarie rispetto al ruolo svolto nel processo di appropriatezza.

Per quanto riguarda la linea guida 11, sul mantenimento di un registro in relazione alla valutazione di appropriatezza (ai sensi dell'art. 56 del Regolamento Delegato MiFID II), Anasf è pienamente d'accordo. Per l'Associazione è utile la tenuta del registro relativo alla valutazione dell'appropriatezza, compresa la raccolta di informazioni dal cliente e la prestazione dei servizi senza consulenza.

Anasf è d'accordo anche sulla linea guida 12, riguardante determinate situazioni dove la valutazione di appropriatezza è richiesta, e sulla 13, riguardante i controlli per la valutazione di appropriatezza. L'Associazione, in relazione a quest'ultimo orientamento, precisa che se vengono utilizzati strumenti automatizzati per la profilazione o per le segnalazioni alla clientela, tali strumenti devono essere costantemente verificati con controlli periodici.

Infine, per Anasf occorre che nel questionario di valutazione di appropriatezza siano introdotti quesiti specifici relativi alle conoscenze ed esperienze dei clienti rispetto a rischi e fattori legati alla sostenibilità: i criteri ESG, a detta dell'Associazione, non sono una moda bensì criteri essenziali, ineludibili, fondamentali per determinare se un prodotto è appropriato per il cliente e sono criteri rilevanti anche per evitare il greenwashing; è quindi importante che rischi e fattori legati alla sostenibilità entrino nel processo di valutazione di appropriatezza.